

PROROGHE CONTRATTI DI SUPPLENZE PERSONALE ATA

Normativa di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 4, comma 1, legge 3 maggio 1999, n. 124 • Art. 1, co. 7, e Art. 6, co. 4, D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 • Nota MIUR 10 giugno 2009, n. 8556 • Nota MIUR 19 aprile 2018, n. 20117
Proroga contratti fino al termine delle attività didattiche	<ul style="list-style-type: none"> • I contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche del personale ATA possono essere prorogati secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, del vigente Regolamento sulle supplenze del personale A.T.A. (D.M. 13 dicembre 2000, n. 430) e dalla nota MIUR 10 giugno 2009, n. 8556 reiterata negli anni successivi e confermata per il corrente anno scolastico con la nota 20117/2018.
Proroga contratti personale supplente temporaneo	<ul style="list-style-type: none"> • Analoga possibilità è prevista dall'art. 6, comma 4, del medesimo regolamento, nei confronti del personale A.T.A. supplente temporaneo.
Motivata richiesta al Dirigente dell'UST	<ul style="list-style-type: none"> • La richiesta di proroga ai sensi dell'art. 1, comma 7 o dell'art. 6, comma 4, del Regolamento va presentata al Dirigente dell'UST precisando: <ul style="list-style-type: none"> • l'impossibilità di far fronte ai vari adempimenti nei mesi estivi (da indicare sinteticamente: attività relative allo svolgimento degli esami di Stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull'ordinato avvio dell'anno scolastico, es. adempimenti legati all'aggiornamento delle graduatorie di istituto ATA, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc..) mediante l'utilizzo del personale A.T.A. in servizio a tempo indeterminato o con nomina di supplenza annuale; • il numero di giorni di proroga necessari per assicurare lo svolgimento alle attività.